

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- OGGETTO:** Ditta: NICO S.p.A. - P. I.V.A. 00210240891 – Richiesta di autorizzazione alla modifica di un impianto mobile di smaltimento e/o recupero rifiuti e di estensione dei rifiuti trattabili, già autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 - ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”;*
- VISTO** il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO** il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;
- VISTO** il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell' 11 luglio 2012;

- VISTA la decisione della commissione Europea 2014/995/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/15;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRJ)" e ss.mm.ii.*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 – Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che "Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di "impianto mobile";
- VISTA la Disposizione Attuativa del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 32 BIS del 18 Luglio 2016;
- VISTA la Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 ;
- VISTA l'istanza del 10/10/2016 prot. 403/2016/AP, acquisita agli atti del Dipartimento in data 11/10/2016 al prot. n. 42917, con la quale la Ditta NICO S.p.A. con sede legale in C.da Biggemi ex SS 114 km 3,2 CAP 96010 - Priolo Gargallo (SR) ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la modifica dell'impianto mobile per lo smaltimento e/o recupero rifiuti di rifiuti

pericolosi e non pericolosi già autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 con integrazione di codici CER ed operazioni R3 ed R12;

- VISTA la documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, costituita da:
- certificato della CCIAA di Siracusa del 20/07/2016
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 10 legge 31/05/1965 n. 575 e ss.mm.ii.
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 76 legge DPR 445/2000
  - comunicazione di variazione del Direttore Tecnico prot. 03/13/IB
  - dichiarazione di disponibilità dell'impianto da parte del fornitore EUROMECC srl del 10/10/2016
  - iscrizione white list prefettura di Siracusa prot. 000456/2015/AM, prot. Uscita n. 0024099 del 14/09/2016
  - relazione tecnica in rev. 00 del Ottobre 2016
- VISTA la conferenza dei servizi convocata con nota prot. 47577 del 11/11/2016 e svoltasi in data 13/12/2016 al termine della quale è stato acquisito il parere positivo di ARPA ST Siracusa e la nota prot. 40187 del 12/12/2016 di richiesta integrazioni da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa
- VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota prot. 54077 del 22/12/2016 consistente in una Relazione tecnica integrativa e comunicazione modifica non sostanziale rev. 00 del Dicembre 2016 completa di allegati, con la quale viene dato riscontro alle richieste della nota prot. 40187 del 12/12/2016 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e contestualmente viene comunicata la necessità di sostituire la filtropressa TECNOIDEA, costituente il modulo 5 dell'attuale impianto autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004, con una nuova filtropressa DIEFENBACH avente analoghe caratteristiche e nella disponibilità della ditta attestata dalla dichiarazione di cui alla offerta OM 16-149 riportata in Allegato 5.0.a alla documentazione integrativa e comunicazione modifica non sostanziale rev. 00 del Dicembre 2016
- CONSIDERATO che la sostituzione della filtropressa TECNOIDEA con la filtropressa DIEFENBACH è da ritenersi modifica non sostanziale
- VISTO il parere positivo, con prescrizioni, espresso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota prot. 3152/Ri.Bo. del 23/12/2016 acquisita al prot. 54585 del 27/12/2016 che costituisce parte integrante del presente decreto
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 29/12/2016;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta in data 29/12/2016, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che la NICO S.p.A. risulta iscritta alla White List della prefettura di Siracusa con decorrenza 09/05/2016 e fino al 08/05/2017;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- ATTESO** che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO** che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- CONSIDERATO** che la NICO S.p.A. ha richiesto con nota prot. 728 del 9/01/2017, che nel DDG n.2 del 04/01/2017 venissero apportate alcune precisazioni agli artt. 1 e 3;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere alla modifica del DDG n.2 del 04/01/2017 ;

A termini della vigente normativa

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Il DDG n. 2 del 04/01/2017 è annullato e sostituito dal presente atto

## ART. 2

Ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Ditta NICO S.p.A. con sede legale in C.da Biggemi ex SS 114 km 3,2 CAP 96010 - Priolo Gargallo (SR), ad integrazione e modifica di quanto autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004, è autorizzata alla sostituzione della filtropressa TECNOIDEA costituente il **modulo 5** dell'attuale impianto, con una nuova filtropressa DIEFENBACH matricola 89404 avente analoghe caratteristiche **potenzialità: 25 mc/h pari a 600 ton/giorno**; è autorizzata altresì all'utilizzo in maniera congiunta o separata ai moduli da 1 a 6 già autorizzati con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 dell'impianto mobile denominato **modulo 7** costituito da una **unità di stabilizzazione/solidificazione marca EUROMECC – matricola GV-IN16-MEB1500 – potenzialità: 25 mc/h pari a 600 ton/giorno**, costituita dai seguenti elementi:

- Tramoggia con nastro di estrazione regolato con inverter;
- Nastro deferrizzatore;
- Nastro di carico reattore miscelatore completo di sistema di pesatura in continuo;
- Reattore-miscelatore (funzionamento in continuo o batch);
- N.2 gruppi di deposito e dosaggio reagenti chimici liquidi costituiti da: serbatoio di accumulo, pompa dosatrice completa di servocomando;
- N.1 gruppo di deposito e dosaggio fluidificante costituito da: serbatoio di accumulo, pompa dosatrice regolata con inverter;
- N.2 gruppi di deposito e dosaggio reagenti chimici in polvere costituiti da: silos di accumulo, coclea di dosaggio regolate con inverter.

per lo svolgimento di campagne di attività per le operazioni **D9** [Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)], **D14** (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) ed **R5** (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche), **R3** [riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)], **R12** (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11), di cui agli allegati "B" e "C" del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

## ART. 3

L'elenco dei codici C.E.R. con indicazione delle relative operazioni di cui agli allegati "B" e "C" del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., già autorizzati con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004, è integrato secondo quanto riportato nella relazione tecnica integrativa rev. 00 del Dicembre 2016 propedeutica al parere espresso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota prot. 3152/Ri.Bo. del 23/12/2016 ed allegato (**ALL.1**) al presente decreto con la eccezione della sola operazione R12 per i codici 19 08 05, 19 08 11 \*, 19 08 12, 19 08 13 \*, 19 08 14

## ART. 4

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto nella sua nuova configurazione (moduli da 1 a 7) è finalizzato alla effettuazione di campagne di recupero e smaltimento;
2. il quantitativo massimo di rifiuti da trattare con l'impianto denominato **modulo 7** è di 25 mc/h pari a 600 ton/giorno e 100.000 tonn /anno

3. l'inserimento dell'impianto denominato **modulo 7** porterà, quindi, la potenzialità massima dichiarata dell'attuale impianto (moduli da 1 a 6) nella sua completa configurazione da 200.000 tonnellate annue a 300.000 tonnellate annue
4. l'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada, dandone comunicazione del modello e della targa a quest'Ufficio;
5. ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
6. la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
7. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
8. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
9. i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, autorizzati ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati, distintamente per codice CER, secondo le vigenti disposizioni di legge, separando le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle delle materie prime seconde eventualmente prodotte;
10. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
11. l'impianto deve mantenere sempre efficiente i dispositivi di abbattimento tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. ;
12. la Ditta esercente, prima dell'inizio della campagna di lavorazione, è onerata di concordare, con la S.T. dell'ARPA competente per territorio, il PMC relativo all'attività da compiere indicante i limiti di legge per i principali analiti da monitorare, fermo restando le eventuali disposizioni e provvedimenti anche più restrittivi che gli Enti competenti per territorio possono eventualmente adottare.
13. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
14. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento o eventualmente utilizzare i dispositivi autorizzati presenti in situ;
15. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
16. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
17. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
18. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di

- ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
19. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
  20. devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
  21. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
  22. alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
  23. qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
  24. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire mediante carrelli o camion di adeguate dimensioni e capacità.

#### ART. 5

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in tonn/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. piano operativo di sicurezza.

ART. 6

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 7

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 8

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la



campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 12

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili. La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 13

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 14

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 15

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D. Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ART. 16

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'Albo nazionale gestori ambientali - Servizio Regionale presso la Camera di Commercio di Palermo ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Siracusa, Prefettura di Siracusa, A.R.T.A.- Servizio 1 - VAS/VIA, A.R.T.A - Servizio 2- Emissioni in atmosfera, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li **17 GEN. 2017**

Il Dirigente del Servizio 7  
(Ing. Maurizio Terace)



**DIRIGENTE GENERALE**  
(Dot. Maurizio Pirillo)

## ALL.1

## ELENCO CODICI CER

con indicazione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C e D del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. già autorizzate con O.C. n. 740 del 16 giugno 2004 ed integrate dal presente atto.

CER	TIPOLOGIA	D9	D14	R3	R5	R12
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X			
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X		X	
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X		X	
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X		X	
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X		X	
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X		X	
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X			
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X			
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X			
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	X	X			
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X			
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X			
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X			
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X			
03 03 02	fanghi di recupero del bagno di macerazione (green liquor)	X	X			
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X			
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X			
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X			
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X			
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X			
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X			
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X			
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X			
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	X	X			
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X	X		
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	X	X			
05 01 05 *	perdite di olio	X	X	X		
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X		
05 01 07 *	catrami acidi	X	X			
05 01 08 *	altri catrami	X	X			
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X			
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X			
05 01 17	bitumi	X	X			
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X			
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X			
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X			
06 09 02	scorie fosforose	X	X			
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X			
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X	X			

07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X		
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>07 01 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11</b>	X	X		
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X		
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>07 02 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</b>	X	X		
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	X	X		
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X		
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>07 03 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</b>	X	X		
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	X	X		
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X		
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>07 04 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11</b>	X	X		
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X		
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>07 05 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11</b>	X	X		
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X		
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>07 06 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</b>	X	X		
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X		
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>07 07 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</b>	X	X		
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
<b>08 01 14</b>	<b>fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13</b>	X	X		
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
<b>08 01 16</b>	<b>fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</b>	X	X		
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
<b>08 01 18</b>	<b>fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17</b>	X	X		
<b>08 02 02</b>	<b>fanghi acquosi contenenti materiali ceramici</b>	X	X		
<b>08 03 07</b>	<b>fanghi acquosi contenenti inchiostro</b>	X	X		
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X		
<b>08 03 15</b>	<b>fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14</b>	X	X		
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
<b>08 04 12</b>	<b>fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11</b>	X	X		
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
<b>08 04 14</b>	<b>fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13</b>	X	X		
<b>10 01 07</b>	<b>rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi</b>	X	X		
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze	X	X		

	pericolose				
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X		
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X		
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X		
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X		
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X		
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X		
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X		
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X		
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X		
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X		
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X		
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X		
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X	X		
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X		
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X	X		
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X		
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X		
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	X	X		
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X		
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X		
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X	
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X	X	
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	X	X	X	
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	
13 05 03 *	fanghi da collettori	X	X		

13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X		
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X		X	
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X			
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X			
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X			
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X
<b>16 03 04</b>	<b>rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03</b>	X	X		X	X
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	X	X	X		
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X			
<b>16 07 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>	X	X			
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X			
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X			
<b>17 03 02</b>	<b>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</b>	X	X			
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X			
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X		X	
<b>17 05 06</b>	<b>fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05</b>	X	X		X	
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X			
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X			
<b>19 02 06</b>	<b>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05</b>	X	X			
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X		
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X	X			
<b>19 07 03</b>	<b>percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02</b>	X	X			
<b>19 08 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</b>	X	X			
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X			
<b>19 08 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</b>	X	X			
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X			
<b>19 08 14</b>	<b>fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</b>	X	X			
<b>19 09 02</b>	<b>fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua</b>	X	X			
<b>19 09 03</b>	<b>fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione</b>	X	X			
<b>19 09 06</b>	<b>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</b>	X	X			
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	X	X			
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X			
<b>19 11 06</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05</b>	X	X			
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X			
<b>19 13 04</b>	<b>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03</b>	X	X			
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X			
<b>19 13 06</b>	<b>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05</b>	X	X			
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X			
<b>19 13 08</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07</b>	X	X			
<b>20 03 04</b>	<b>fanghi delle fosse settiche</b>	X	X			



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## X Settore - Ambiente

Regione Siciliana A  
  
DIP. ACQUA E RIFIUTI  
Nr.0054585 Del 27/12/2016  
Cl. # SERV7

Siracusa, 23/12/2016

Prot. n. 3152/RiBo

Ufficio: Via Necropoli del Fusco, 7 - Siracusa

☎ 0931/709728 - ☎ 0931/86060

✉ rifiuti.bonifiche@provincia.siracusa.it

✉ nrifuti.bonifiche@pec.provincia.siracusa.it

Cod. Fisc. 80001670894

OGGETTO: Società NICO S.p.A., C.da Biggemi ex SS 114 km 3,2 - Priolo Gargallo (SR).  
Richiesta di autorizzazione alla modifica di un impianto mobile di smaltimento e/o  
recupero rifiuti e di estensione dei rifiuti trattabili - già autorizzato con Ordinanza  
Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 (prot. n. 12951 U.O.4), ai sensi  
dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  
Trasmissione parere di competenza.

Trasmessa a mezzo pec

**Assessorato Regionale Energia  
e Servizi Pubblica Utilità  
Dip.to Reg.le Acque e Rifiuti  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it**

Allegati n. 1

e, p.c. **Società NICO S.p.A.**  
nicospa@registrerpec.it

Relativamente alla procedura ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in oggetto, si  
trasmette il parere di competenza di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Morello)



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## X Settore – Ambiente Servizio Rifiuti e Bonifiche

Siracusa, 23 dicembre 2016

Prot. n. 3152/Ri.Bo.

**OGGETTO:** Società NICO S.p.A., C.da Biggemi ex SS 114 km 3,2 - Priolo Gargallo (SR). Richiesta di autorizzazione alla modifica di un impianto mobile di smaltimento e/o recupero rifiuti e di estensione dei rifiuti trattabili - già autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 (prot. n. 12951 U.O.4), ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### PARERE DI COMPETENZA SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE

Con riferimento al procedimento in oggetto, dalla visione della documentazione progettuale agli atti del X Settore - Ambiente, trasmessa dalla società con nota prot. n. 460/16/AP del 16/11/2016, acquisita con prot. gen. n. 37691 del 18/11/2016 ed alle integrazioni, richieste dalla Conferenza dei Servizi del 13/12/2016, trasmesse dalla società NICO S.p.A. a mezzo pec con nota prot. n. 515/16/AP del 20/12/2016, acquisita con prot. gen. n. 41235 del 21/12/2016, si prende atto:

- degli elaborati grafici e schede tecniche (comprensive di restituzione fotografica) dei vari moduli che costituiscono l'impianto di trattamento mobile (moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6) di cui all'O.C. n. 740 del 16/06/2004, presentati con la nota integrativa citata;
- della modifica dichiarata non sostanziale dell'attuale impianto autorizzato consistente nella sostituzione della filtopressa TECNOIDEA con la nuova filtopressa DIFENBACH avente analoghe caratteristiche, come comunicato dalla società nella nota di cui sopra;

e limitatamente alle competenze di questo Servizio, si esprime parere FAVOREVOLE condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito riportate.

#### 1. POTENZIALITÀ MASSIMA DELL'IMPIANTO

Si prende atto della conferma della potenzialità massima del singolo impianto, di cui all'art. 3 dell'O.C. n. 740 del 16/06/2004, della richiesta di una potenzialità max di **25 mc/h**, pari a **600 t/giorno** per il nuovo **modulo 7** relativo al trattamento di stabilizzazione/solidificazione e della richiesta di integrazione della potenzialità massima dell'impianto nella sua completa configurazione, pari a **300.000 t/anno**.

#### 2. ATTIVITÀ DI RECUPERO INTEGRATIVE

Relativamente alle nuove attività di recupero richieste (R3 e R12), si ritiene che per l'operazione di recupero R12, data la generalità delle tipologie di recupero previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per tale attività, devono essere specificate, nella documentazione tecnica da allegare all'istanza delle singole campagne di trattamento 60 gg prima dell'installazione dell'impianto, ai sensi del co. 15, art. 208 del medesimo decreto legislativo, le effettive attività di recupero effettuate dall'impianto.



### 3. CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (END OF WASTE)

Relativamente alla definizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime ottenute dalle attività di recupero rifiuti previsti (*End of Waste*), ai sensi dell'art 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come riportato nella relazione tecnica integrativa, le operazioni di recupero ed i relativi riscontri analitici dovranno garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche fissate dal D.M. 05/02/1998, come modificato dal D.M. 186/2006, per i rifiuti non pericolosi, dal D.M. n. 161 del 12/06/2002 e dal D.M. n. 269 del 17/11/2005, per i rifiuti pericolosi, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dallo stesso art. 184-ter. In mancanza dei suddetti criteri, relativi alla specificità delle tipologie di rifiuti previsti per l'impianto in oggetto, i prodotti ottenuti dal trattamento mantengono lo *status* giuridico di rifiuti. Restano altresì sottoposti al regime dei rifiuti, i prodotti ottenuti dalle citate attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

### 4. INFORMAZIONI DA RIPORTARE PER LE SINGOLE "CAMPAGNE" DI TRATTAMENTO

Le informazioni che devono essere riportate nella documentazione tecnica allegata all'istanza delle singole "campagne" di trattamento 60 gg prima dell'installazione dell'impianto, ai sensi del co. 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., devono essere:

- ✓ specificazione delle attività per il recupero degli oli e delle altre attività di recupero, nonché le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) per i prodotti ottenuti dal trattamento, come previsto dal D.M. 05/02/1998, modif. dal D.M. 186/2006, per i rifiuti non pericolosi, dal D.M. n. 161/2002 e dal D.M. n. 269/2005, per i rifiuti pericolosi ;
- ✓ descrizione delle procedure di caratterizzazione delle varie tipologie di rifiuti in uscita dall'impianto, con particolare riferimento al nuovo modulo di stabilizzazione/solidificazione. Al riguardo il punto D.1.1, relativo agli impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, del D.M. 29/01/2007 (*Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - BAT*), descrive il processo di "inertizzazione" (*stabilizzazione e solidificazione*) quale trattamento chimico-fisico che consente di ridurre sensibilmente il rilascio di alcune sostanze inquinanti presenti nel rifiuto stesso. Al proposito, definisce: "Il processo di stabilizzazione agisce sullo stato chimico-fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi modificando la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti stessi e trasformando, in genere, i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi".

Per quanto attiene l'aspetto della lisciviazione degli inquinanti residui presenti, si evidenzia che il punto D.1.11 del decreto ministeriale sopra richiamato, puntualizza che l'efficacia del trattamento va valutata con prove di laboratorio che siano in grado di indicare la lisciviabilità del rifiuto inertizzato. Lo stesso decreto, al punto E.2.1.4, rileva tuttavia che il processo di "inertizzazione" può, talvolta, risultare reversibile in determinate condizioni operative. Egualmente la direttiva 2008/98/CE definisce:

- "stabilizzazione", i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- "rifiuto parzialmente stabilizzato", un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.





**LIBERO CONSORZIO COMUALE DI SIRACUSA**  
X Settore "Ambiente" - Servizio "Rifiuti e Bonifiche"

Pertanto deriva l'importanza di definire:

- a) una metodologia che rilevi in maniera univoca la trasformazione, anche se parziale, ovvero una riduzione della pericolosità dei rifiuti, al fine di scongiurare ipotesi di "diluizione" (vietata dall'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 36/2003);
- b) idonei test di cessione che rilevi la lisciviabilità degli elementi inquinanti, per la verifica dell'efficacia del trattamento del rifiuto inertizzato a breve, medio e lungo termine.

Le metodologie e le prove analitiche di cui ai punti a) e b) devono essere concordate con ARPA S.T. di Siracusa ed inserite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il risultato del trattamento deve essere annotato e raccolto in un apposito documento (c.d. *quaderno dei trattamenti*) insieme alle altre informazioni caratterizzanti il trattamento stesso (quantità di acqua, di chemicals, ecc.);

- ✓ descrizione delle procedure di pulizia/lavaggio delle attrezzature costituenti i moduli presentati, con particolare riferimento ai termine delle singole "campagne" di trattamento.

Si evidenzia infine che, non essendo previste attività di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto (attività D15 e/o R13), ai fini delle successive attività di trattamento, lo "stazionamento" dei rifiuti nelle strutture all'uopo previste deve avere la durata strettamente necessaria al carico dei rifiuti nell'impianto stesso e comunque non deve superare le ventiquattro ore. Considerato che tali strutture non sono provviste di bacino di contenimento, la società deve dichiarare, di volta in volta, i presidi di sicurezza adottati.

Considerato altresì che fra i rifiuti da trattare figurano rifiuti altamente putrescibili, le emissioni di VOC e sostanze odorogene devono essere opportunamente valutate. Pertanto, se del caso, il loro trattamento deve essere effettuato in strutture chiuse e provviste di sistemi di captazione e trattamento delle arie esauste.

Per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento, si richiama quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

I rifiuti gestiti (in entrata e in uscita) dall'impianto e i prodotti ottenuti dall'attività di recupero devono essere tenuti opportunamente separati e univocamente individuabili tramite l'apposizione di idonea segnaletica identificativa.

La società è tenuta a comunicare annualmente alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio di Siracusa e all'ARPA S.T. di Siracusa, la destinazione dei rifiuti recuperati e le relative quantità, unitamente alle quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento, per le singole campagne di trattamento, nonché i dati cumulativi annuali dei rifiuti gestiti dall'impianto.

Si ricorda che le singole "campagne" di trattamento devono avere un termine ben definito ed ambientalmente compatibile con la mancata attivazione della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, come previsto dal D.D.G. n. 10 del 31/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di settore vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. D. Sole Greco)



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Morello)